

## Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

### Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti nell'irrigazione

Premesso che:

- la presenza della concessione alla derivazione idrica è una condizione che determina la cantierabilità dell'investimento, il richiedente deve esserne in possesso al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- gli interventi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e della DGR n.1394/2015 (bando 4.1), e precisamente:
  - a) l'obbligo di installare appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento, al fine di consentire l'applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione;
  - b) gli interventi di miglioramento dell'impianto irriguo esistente, devono garantire i seguenti risparmi idrici potenziali, in base a parametri tecnici:
    - se ricadono su corpi idrici ritenuti almeno **“buono”** per motivi inerenti la quantità d'acqua, così come classificati dal piano di tutela acque vigente (DCR n.11/2016):
      - ✓ **5%** nei soli casi di installazione contatori e/o per l'introduzione di sistemi di telecontrollo del monitoraggio rete, al fine di intervenire in caso di perdite idriche;
      - ✓ **20%** nel caso di interventi diversi da cui sopra.
    - se ricadono su corpi idrici ritenuti **meno di “buono”** per motivi inerenti la quantità d'acqua, gli investimenti sono ammissibili a condizione che, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, rispettino le seguenti condizioni:
      - ✓ in caso di investimento collettivo (sottomisura 4.1) o infrastrutturale (sottomisura 4.3), l'investimento garantisce una riduzione effettiva (stimata ex ante e poi misurata ex post) del consumo di acqua a livello dell'investimento, pari ad almeno il **50%** del risparmio idrico potenziale (stimato o – in caso di contatori già installati - misurato ex ante) reso possibile dall'investimento;
      - ✓ in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, l'investimento comporta, oltre alla riduzione effettiva del consumo di acqua a livello di investimento, anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda (stimato ex ante e poi misurato ex post), pari ad almeno il **50%** del risparmio idrico potenziale (stimato o – in caso di contatori già installati - misurato ex ante) reso possibile a livello di investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda. In questo caso, devono essere installati contatori anche sulle altre eventuali derivazioni idriche utilizzate dall'azienda, anche se non sono oggetto dell'investimento.

Nessuna delle condizioni precedenti si applica agli investimenti che riguardano:

- ✓ un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica (per esempio: installazione pompe a basso consumo);
- ✓ la creazione o il ripristino di un sistema di raccolta e stoccaggio;
- ✓ un investimento nell'uso di acqua riciclata aziendale, che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

c) gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- ✓ lo stato del corpo idrico, nel pertinente piano del bacino idrografico, sia almeno buono;
- ✓ un'analisi ambientale, approvata dall'autorità competente, mostra che l'investimento non avrà impatto negativo significativo sull'ambiente. La condizione è soddisfatta dalla presenza della concessione alla derivazione idrica, nuova o aggiornata (rilasciata quindi in conformità al Piano di Tutela delle Acque vigente), nella quale è riportata chiaramente l'area, oggetto degli investimenti, che comporta l'aumento netto della superficie irrigata. La concessione costituisce di per sé analisi ambientale relativa alla mancanza di impatti negativi sull'ambiente.

Il Piano di Tutela delle Acque (disponibile su [ambienteinliguria.it](http://ambienteinliguria.it)), approvato con DCR n.11/2016, individua e classifica i corpi idrici suddividendoli in superficiali e sotterranei.

- i **corpi idrici sotterranei** sono classificati in merito alla quantità d'acqua (buono o scadente);
- per i **corpi idrici superficiali** è necessario valutare lo Stato Complessivo (buono o non buono ), secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Territorio - Settore Ecosistema Costiero e Acque.

Le aree di bacini idrografici non indagate ai fini della quantità di acqua, sono da ritenersi in stato "buono".

La consultazione delle aree ricadenti nei suddetti corpi idrici è disponibile su [cartografia.regione.liguria.it](http://cartografia.regione.liguria.it), selezionando in successione:

1) repertorio cartografico; 2) carte tematiche (menu a sinistra); 3) Pianificazione del territorio e catasto; 4) selezionare la carta tematica interessata: **P.T.A. 2015 - Stato quantitativo acque sotterranee 2009-2013** o **P.T.A. 2015 - Stato complessivo acque superficiali 2009-2013**; 5) ricercare particella (penultima icona sulla barra orizzontale); 6) selezionare Comune, sezione catastale, numero di foglio e di particella 7) aggiorna mappa.

La stessa cartografia è disponibile anche attraverso [ambienteinliguria.it](http://ambienteinliguria.it) e [geoportale.regione.liguria.it](http://geoportale.regione.liguria.it).

Pertanto alla domanda di sostegno occorre allegare una relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che oltre a descrivere l'impianto irriguo esistente e l'intervento di miglioramento previsto, preveda almeno:

- 1) l'attestazione dello stato del corpo idrico interessato dall'operazione (indagato nel punto di captazione/derivazione dell'acqua);
- 2) la quantificazione dei consumi medi annuali d'acqua:
  - a) inerenti l'impianto irriguo sostituito o migliorato o all'area irrigata - nel caso di investimenti collettivi (4.1) o infrastrutturali (4.3);
  - b) inerenti il consumo totale aziendale e anche dell'impianto irriguo sostituito o migliorato – nel caso di investimenti in una singola azienda;
- 3) la valutazione ex ante (previsione), che determina il risparmio idrico potenziale.